

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1154 del 09/03/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA C.S.F. INOX SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1203 del 09/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove MARZO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.22829/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"C.S.F. INOX Spa" – Montecchio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"C.S.F. INOX Spa"** avente sede legale in comune di **Montecchio Emilia – Strada per Bibbiano n.7** - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di **produzione di pompe ed accessori in acciaio inox** ubicato in comune di **Montecchio Emilia – Strada San Rocco n. 12/A** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita da ARPAE al PG/119322 del 30/07/2019 e la successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente al PG/177751 del 19/11/2019 e al PG/175224 del 03/12/2020;

Preso atto che, nella suddetta domanda, relativamente alla matrice scarichi, la Ditta dichiara che lo scarico (S1), in pubblica fognatura, sarà costituito dalle acque reflue provenienti dai controlavaggi delle resine dell'addolcitore utilizzato per trattare tutta l'acqua in ingresso allo stabilimento e dalle acque di condensa della caldaia a servizio dello stesso, che confluiranno, unitamente alle acque reflue domestiche sei servizi igienici, in un unico punto di scarico;

Tenuto conto che, relativamente alle sopra dette acque di lavaggio dell'addolcitore e di condensa, con nota acquisita da Arpae al PG/175224 del 03/12/2020, la Ditta, considerato il processo produttivo e le attrezzature accessorie, ha richiesto di riconsiderare la classificazione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche indicata nella prima istanza di AUA e di considerare la richiesta di autorizzazione per lo scarico S1 di acque reflue industriali, inclusive delle domestiche, in pubblica fognatura;

Preso atto altresì che, relativamente alle acque meteoriche del piazzale impermeabilizzato esterno allo stabilimento, la Ditta precisa che su tale piazzale non è svolta alcuna attività sporcante né di stoccaggio materie prime o prodotti finiti, e pertanto tali acque non sono oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005;

Tenuto conto inoltre che la Ditta, in virtù dell'estensione dell'area del piazzale esterno di cui sopra, ha comunque previsto l'inserimento di una vasca di laminazione, per garantire l'invarianza idraulica, e di una vasca di prima pioggia, per il trattamento dei primi 30 mc di acque meteoriche che insistono sul piazzale, come misura di prevenzione e anche prestazionale aggiuntiva, prima dell'immissione delle acque meteoriche in pubblica fognatura;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali dei lavaggi dell'addolcitore e delle condense, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 10/09/2019, con lettera PG/139562, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/165351 del 28/10/2019, relativa alle emissioni in atmosfera;
- il parere di IRETI PG/41134 del 16/03/2020 che ammette lo scarico dei reflui in fognatura;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Montecchio Emilia, con atto PG/32057 del 27/02/2020;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del DL 19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020; art.103 che è stato successivamente modificato con la Legge 27/11/2020 n.159 di conversione del D.L.125/2020 relativo a misure a largo raggio in materia fiscale, economica e sanitaria;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"C.S.F. INOX Spa"** ubicato nel Comune di **Montecchio Emilia – Strada San Rocco n. 12/A**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, di acque reflue industriali dei lavaggi dell'addolcitore e delle condense, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

- **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, di acque reflue industriali dei lavaggi dell'addolcitore e delle condense, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"C.S.F. INOX Spa"** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di pompe ed accessori in acciaio inox** nell'impianto ubicato in Comune di **Montecchio Emilia – Strada San Rocco n.12/A** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – ASPIRAZIONE SU TORNII POLIMANDRINI LAVORAZIONE OTTONE E MACCHINE UTENSILI
EMISSIONE N.2 – EMISSIONE POSTAZIONI MANUALI DI SALDATURA, SBAVATURA E LUCIDATURA
EMISSIONE N.3 – SABBATURA
EMISSIONE N.4 – POSTAZIONE DI DECAPAGGIO E LAVATRICE AD ULTRASUONI
EMISSIONE N.5 – RICAMBIO ARIA LOCALE CARICA-BATTERIE CARRELLI ELEVATORI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **3 Maggio 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **10 Maggio 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE SU TORNIPOLIMANDRINI LAVORAZIONE OTTONE E MACCHINE UTENSILI	34000	12	8	Materiale Particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E2	EMISSIONE POSTAZIONI MANUALI DI SALDATURA, SBAVATURA LUCIDATURA	30000	12	8	Materiale Particellare	< 10	
E3	SABBIATURA	3000	12	8	Materiale Particellare	< 10	
E4	POSTAZIONE DI DECAPAGGIO E LAVATRICE AD ULTRASUONI	3500	12	Salt. 50 min/g	Materiale Particellare Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Fosfati (PO ₄) Sostanze Alcaline (Na ₂ O) Ammoniaca e ione ammonio (NH ₄)	< 10 < 2 < 5 < 5 < 5	(*)
E5	RICAMBIO ARIA LOCALE CARICA-BATTERIE CARRELLI ELEVATORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					

(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento inferiore ad 1 h/g, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare/nebbie oleose, del materiale particellare, delle sostanze alcaline, dell'ammoniaca, dell'acido solforico e dei fosfati devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.1 e una frequenza almeno annuale per l'emissione n.2 - 3.

- 3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita al PG/119322 del 30/07/2019 e la successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente al PG/177751 del 19/11/2019 e al PG/175224 del 03/12/2020.
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.
- 9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, di acque reflue industriali dei lavaggi dell'addolcitore e delle condense, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di produzione di pompe ed accessori in acciaio inox per diverse industrie alimentari, chimiche e farmaceutiche.

Lo scarico S1, in pubblica fognatura, oggetto della presente autorizzazione raccoglie le acque reflue proveniente dai controlavaggi delle resine dell'addolcitore utilizzato per trattare tutta l'acqua in ingresso allo stabilimento e le acque di condensa della caldaia a servizio dello stesso, che trovano recapito, in pubblica fognatura, unitamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento;

Nello stabilimento è presente un altro punto di scarico, in pubblica fognatura, che raccoglie le acque meteoriche delle coperture del fabbricato e del piazzale esterno allo stabilimento, sul quale la Ditta non svolge alcuna attività sporcante né di stoccaggio materie prime o prodotti finiti; Per tali acque, che non sono oggetto ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005, la Ditta, in virtù dell'estensione dell'area di cui sopra, ha comunque previsto l'inserimento di una vasca di laminazione, per garantire l'invarianza idraulica e di una vasca di prima pioggia, per il trattamento dei primi 30 mc di acque meteoriche che insistono sul piazzale, come misura di prevenzione e anche prestazionale aggiuntiva, prima dell'immissione delle stesse in pubblica fognatura;

Prescrizioni:

1. I reflui in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura;
2. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
3. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato;
4. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
6. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;

7. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività svolta;
8. I manufatti a servizio della rete fognaria adducente alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
9. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1;

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che i livelli di rumorosità previsti, calcolati in prossimità dei recettori sensibili maggiormente interessati alla rumorosità indotta dall'intervento in progetto, risultano inferiori ai limiti associati alla classe IV di 65 dB(A) per il periodo diurno. Inoltre dalle analisi dei risultati ottenuti risulta un livello in previsionale da rispettare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB durante il periodo diurno. Pertanto l'intervento, fermo restando le condizioni progettuali previste risulta conforme alle prescrizioni della legislazione vigente in materia di rumore, devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.
- a fine opera con relativa attivazione dell'impianto, nei tempi strettamente tecnici, e comunque entro **90 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione**, dovrà essere eseguito da parte di un Tecnico Competente in Acustica un **Collaudo Acustico** presso i recettori sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona ovvero minimo rumore da traffico stradale e aziende limitrofe) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine;
- copia del collaudo acustico dovrà essere trasmesso ad ARPAE ed al Comune di Montecchio Emilia;
- nel caso in cui dalle suddette verifiche emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati riportando le caratteristiche sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, alla Autorità Competente con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.